

L'anno 1861, il giorno trenta Novembre in Testaccio

Si è riunito il Consiglio Municipale sotto la presidenza di don Giovanni Di Iorio Sindaco ed in persona di don Giovannantonio, don Giuseppe ed Aniello Vuoso, Giorgio Di Iorio e don Vincenzo Buono, Pasquale Amalfitano, Tommaso Di Scala, Aniello D'Acunto, don Gennaro Di Scala, Giuseppe Pisano e Benedetto Conte nel numero voluto dalla legge nella Casa Comunale in sessione ordinaria con l'assistenza del Segretario comunale

Il Sindaco ha proposto di doversi esaminare il progetto della Giunta Comunale, relativo ai regolamenti di ornato e di polizia locale, per esserne il Comune sfornito e senza de' quali non può essere regolarmente amministrato, perciò ha invitato il Consiglio a deliberarne sull'oggetto.

Il Consiglio dietro analoghe osservazioni è venuto ad unanimità di voti a stabilire il seguente regolamento di ornato e polizia locale

Articolo 1°

I venditori che usassero pesi e misure scarse, o tale divenute sia per dolo, sia per colpa e sia per l'uso continuato incorreranno nella multa da lire due a dieci.

Articolo 2°

I venditori avranno l'obbligo di tenere ne' loro locali tutt'i generi di prima necessità, come farina rossa, olio, maccheroni e paste lavorate, salumi, e salame, e pane. Ed avranno l'obbligo pria di immetterli ne' locali di richiederne l'assisa all'Autorità Municipale che verrà rilasciata in iscritto. Il contravventore incorrerà nella multa da lire due a dieci. E nella stessa multa incorreranno coloro che dopo ricevuta l'assisa si negassero di smaldire il genere al pubblico.

Articolo 3°

I venditori di pesci, carni, ed altri oggetti saranno tenuti domandare l'assisa all'Autorità Municipale che gli verrà rilasciata in iscritto. Il contravventore incorrerà nella multa da una lira a tre. Alla medesima multa sarà tenuto se si negasse smaldire il genere dopo l'assisa ricevuta al pubblico.

Articolo 4°

È proibito di tenere aperte le botteghe oltre le ore tre di notte e di riaprirsi prima del giorno vegnente sotto la penale di due lire.

Articolo 5°

È vietato di tenere ne' magazzini e locali destinati alla pubblica vendita de' generi di consumo, generi guasti, corrotti e nocevoli alla pubblica salute. La contravvenzione sarà punita con l'ammenda da lire due a venti e con la confisca del genere. La verifica verrà fatta dall'Autorità Municipale con la intelligenza de' periti.

Articolo 6°

Sono proibiti i giuochi di azzardo in qualunque tempo e luogo, come quelli che compromettono il buon ordine e la economia domestica. Il proprietario del locale ed i contravventori saranno puniti con l'ammenda di lire venticinque a quaranta.

Articolo 7°

I tessitori non potranno frequentare il loro mestiere scorse le ore tre di notte e prima di un'ora avanti far giorno. La contravvenzione è punibile con la multa di lire cinque a venti.

Articolo 8°

Ogni cittadino che in contiguità delle pubbliche strade voglia accomodare, riedificare, o costruire case, magazzini e fabbriche di qualsivoglia natura, dovrà preventivamente chiedere analogo permesso e ricevere norma per l'ornato, porte e finestre dal Municipio. Il contravventore è

sottoposto alla multa da lire dieci a cinquanta. Oltre a ciò il Municipio potrà ordinare in tutto od in parte la demolizione o la modifica a spese del proprietario.

Articolo 9°

I proprietari di fabbriche che minacciassero ruina, ove non le riparassero con pronti mezzi, all'invito del Municipio dovranno abatterle o modificarle dico fortificarle in modo da non poter nuocere. L'inadempiente incorrerà nella multa da lire dieci a cinquanta, oltre le spese per l'abbattimento od opere di fortificazione.

Articolo 10°

È vietato di occupare con qualsivoglia mezzo le strade o suolo comunale sia con terreno, pietre, immondizie, o altro che impedissero il libero transito o rendessero l'aria mal sana. Il contravventore sarà punito con la multa da lire cinque a cinquanta, oltre la spesa che occorrerà per rimettere le cose nello stato primitivo.

Articolo 11°

I possessori o proprietari a qualsivoglia titolo de' fondi adiacenti alle strade pubbliche comunali sono obbligati a semplice invito di recidere i rami delle piante e le siepe vive ed a togliere ogni altro materiale, che quelle incombrassero, o in qualsivoglia modo rendessero minomamente incomodo il passaggio o in fine incombrassero l'aria delle strade. In fine i possessori anzidetti all'invito dell'Autorità Municipale sono tenuti di sgombrare le strade pubbliche comunali da qualsivoglia materiale in esse caduto per qualsivoglia causa. Il contravventore sarà punito con la multa di lire cinque.

Articolo 12°

È proibito dirigere le acque sulle strade e suolo comunale ed ogni proprietario limitrofo a quelle deve praticare tutte le opere che impedissero lo scolo delle acque stesse sulle strade. Il contravventore sarà punito con la multa di lire dieci a trenta.

Articolo 13°

È proibito di gittare liquidi o solidi sulle pubbliche strade atte ad incomodare, lordare o nuocere ai viandanti e vicini. Né tenere immondizie, acque fetide o animali nelle pubbliche strade o ne' d'intorni di esse che rendessero l'aria mal sana. Il contravventore sarà punito con la multa di lire due a dieci.

Articolo 14°

Niuno potrà situare sulle loggie, balconi, terrazzi, finestre o muri in contiguità delle pubbliche strade vasi ed altri oggetti che con la loro caduta potessero offendere i viandanti. La contravvenzione sarà punita con il pagamento di lire due a dieci.

Articolo 15°

Dal 30 aprile al 30 7mbre di ciascun anno è vietato di tenere fossi immondi anche con piccolissima dose d'immondizie o materie corrotte esalanti miasmi putridi sia in prossimità delle proprie abitazioni, sia per le altrui. All'invito dell'Autorità il contravventore sarà punito con la multa di lire due a dieci.

Articolo 16°

È vietato di far vacare per le strade o luoghi abitati bestie da tiro, da carico, da sella, o da soma ed i cani senza le così dette mussarole. I conduttori di somarri dovranno condurli per briglia o a cavezza ed al passo. La contravvenzione sarà punita con il pagamento di lire due a dieci.

Articolo 17°

È vietato di esporre animali morti sulle pubbliche strade, luoghi pubblici o in prossimità di essi. Colui al quale l'animale appartiene è nell'obbligo di sotterrarlo ad una conveniente profondità, di

modo che superasse la grossezza del terreno in palmi quattro. La contravvenzione sarà punita con la multa di carlini dieci.

Articolo 18°

I reiteratori saranno soggetti alla multa di una metà di più, ed i recidivi al doppio di essa.

Articolo 19°

L'impotenza a soddisfare la multa importa la prigionia di un giorno per ogni lire due.

Articolo 20°

Le multe cederanno a beneficio della Casa Comunale.

In conseguenza di ciò il Presidente ed i due Consiglieri hanno proclamato l'esito della discussione.

Il tutto si è letto all'adunanza e dalla medesima approvato.

Del che se n'è formato il presente verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio, dal Consigliere anziano e dal Segretario Comunale che vi è intervenuto.

Il Sindaco Presidente

Giovanni Di Iorio

Il Consigliere anziano

Gio: Antonio Vuoso

Il Segretario comunale

Scipione Buono

L'anno 1861, il giorno trenta Novembre nella Casa Comunale di Testaccio

Il Consiglio Municipale in continuazione di seduta ordinaria, sotto la presidenza di don Giovanni Di Iorio Sindaco, e con l'assistenza del Segretario Comunale.

Dal Segretario si è data lettura di un uffizio del Signor Sotto Prefetto del Circondario di Pozzuoli, del dì 28 Novembre corrente anno N. 10305, con cui fu disposto di formarsi una terna per la scelta del Maestro primario, e di deliberarsi sulla convenienza per la istituzione di una scuola primaria femminile.

Il Consiglio dietro votazione segreta ad unanimità di voti ha formato la seguente terna per la nomina del Maestro primario:

1° Reverendo Don Giovannantonio Vuoso fu Giuseppe

2° Don Raffaele Romeo fu Giuseppe

3° Reverendo Don Vincenzo Di Iorio di Crescenzo

tutti di Testaccio.

Relativamente poi alla istituzione di una Maestra primaria per le fanciulle, il Consiglio tanto per lo stato infelice del Comune, quanto per mancanza di donne che avessero de' necessari requisiti per essere Maestra, ha deliberato negativamente per la istituzione di una Maestra primaria per le fanciulle.

Il Presidente con l'assistenza di due Consiglieri ha proclamato il risultato della votazione e discussione.

Il tutto si è letto all'adunanza e dalla medesima approvato.

Del che se n'è formato il presente verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio, dal Consigliere anziano e dal Segretario Comunale.

Il Sindaco Presidente

Giovanni Di Iorio

Il Consigliere anziano

Gio: Antonio Vuoso

Il Segretario comunale

Scipione Buono

L'anno 1861, il giorno trenta Novembre sulla Casa Comunale di Testaccio.

Il Consiglio Municipale in continuazione di seduta ordinaria, sotto la presidenza di don Angelo Migliaccio Sindaco dico don Giovanni Di Iorio Sindaco, e con l'assistenza del Segretario Comunale.

Visto la domanda di don Scipione Buono Cancelliere, con la quale per la causa in essa menzionata ha chiesto di esser rivaluto dal Comune della somma di ducati ventiquattro, per averli pagati ad Angelo Romeo per servigi prestati nella Cancelleria Comunale.

Considerando di esser vero che il Cancelliere è stato infermo dal mese di ottobre 1860 sino a 7mbre 1861 senza poter disbrigare alcun affare, perciò in sua vece venne sostituito Angelo Romeo, che ha disbrigato con celerità tutti gli affari per detto periodo di tempo, e perciò il pagamento a costui fatto da esso Cancelliere in ducati 24, conviene rivalutarlo in massima parte perché il Cancelliere ha percepito un tenuissimo saldo dal Comune.

Il Consiglio ad unanimità di voti ha deliberato darsi al Cancelliere soli ducati sedici per totale soddisfazione della spesa sofferta; prelevandosi dal saldo del Regio Giudice che viene risparmiato.

Il presente atto si è letto all'adunanza e dalla medesima si è approvato.

Del che ne abbiamo redatto il presente verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio, dal Consigliere anziano e dal Segretario.

Il Sindaco

Giovanni Di Iorio

Il Consigliere anziano

Gio: Antonio Vuoso

Il Segretario Comunale

Scipione Buono

L'anno 1861, il giorno trenta Novembre sulla Casa Comunale di Testaccio.

Il Consiglio Municipale in continuazione di seduta ordinaria sotto la presidenza di don Giovanni Di Iorio Sindaco e con l'assistenza del Segretario Comunale.

Dal Sindaco si è proposto di doversi nominare il Cassiere, perché l'attuale Antonio Di Scala di Tommaso va a terminare l'esercizio a trentuno prossimo Dicembre.

Il Consiglio dietro votazione segreta ad unanimità di voti ha confermato l'attuale Tesoriere Antonio Di Scala per il solo anno 1861; con l'obbligo della cauzione.

Il tutto si è letto all'adunanza e dalla medesima è stato approvato.

Del che ne abbiamo redatto il presente verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio, dal Consigliere anziano e dal Segretario.

Il Sindaco Presidente

Giovanni Di Iorio

Il Consigliere anziano

Gio: Antonio Vuoso

Il Segretario comunale

Scipione Buono

L'anno 1861, il giorno trenta Novembre nella casa comunale di Testaccio

Il Consiglio Municipale in continuazione di seduta ordinaria sotto la presidenza di don Giovanni Di Iorio Sindaco e con l'intervento del Segretario.

Dal Sindaco si è proposto che avendo Andrea Di Iorio fattogli legalmente il congedo perché nel dì 31 vegnente dicembre sfrattasse dalla casa appiggionata per uso dell'amministrazione comunale e dovendosene procedere all'affitto di altra casa, così ha chiesto deliberarsi l'occorrente.

Il Consiglio ha deliberato di affittarsi una stanza della casa palazziata di pertinenza del Reverendo Sacerdote don Vincenzo Buono sita in questo Comune contrada Astiere pel solo anno 18sessantadue e per la pigione di ducati dieci annui, autorizzandosi il Sindaco per la stipula del relativo contratto.

Il tutto si è letto all'adunanza dalla medesima approvato.

Del che ne abbiamo redatto il presente contratto dico verbale sottoscritto dal Presidente del Consiglio, dal Consigliere anziano e dal Segretario

Il Sindaco Presidente

Giovanni Di Iorio

Il Consigliere anziano

Gio: Antonio Vuoso

Il Segretario comunale

Scipione Buono

giorgio vuoso